

# Archimede

**S.a.S.**

**Assistenza contabile e Fiscale**  
**Centergross - Funo di Argelato (Bo)**  
**Pieve di Cento (Bo)**  
**Quarto Inferiore (BO)**

Circolare n. 8 del 16/04/2020 (DECRETO LIQUIDITA')

## **SOSPENSIONE VERSAMENTI: Ambito applicativo**

La norma è diretta a sostenere i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione per i quali le vigenti misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19 hanno inciso sulla liquidità dell'attività d'impresa o di lavoro autonomo.

Al tal fine, la norma disciplina la sospensione dei versamenti tributari, dei contributi e dei premi assistenziali.

In particolare, il comma 1 dell'articolo 18 del Decreto prevede che per i soggetti, con ricavi o ai compensi **non superiori** a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del Decreto, sono sospesi i versamenti in autoliquidazione in scadenza nel mese di aprile 2020 e nel mese di maggio 2020, relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale e all'imposta sul valore aggiunto.

La sospensione si applica anche con riferimento ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l'assicurazione obbligatoria. Tali soggetti beneficiano della sospensione dei termini in scadenza nei mesi di 10 aprile 2020 e maggio 2020, a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e una diminuzione della medesima percentuale nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta.

Per i soggetti che, in virtù dell'attività esercitata, certificano le operazioni sia con fatture sia con corrispettivi, il riscontro della percentuale di riduzione del fatturato o dei corrispettivi, nei termini sopra esposti, si compie sulla somma dei due elementi.

Il comma 3 dell'articolo 18 in esame, stabilisce la sospensione dei medesimi versamenti per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi **superiori** a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente Decreto, subordinando per tali soggetti la sospensione alla condizione che il fatturato o i corrispettivi siano diminuiti almeno del 50 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nella stessa percentuale nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta.

Le predette sospensioni dei versamenti fiscali spettano a tutti i soggetti che hanno intrapreso l'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione dopo il 31 marzo 2019;

In merito alla ripresa della riscossione il comma 7 dell'art. 18 del Decreto prevede che i versamenti sospesi ai sensi dello stesso articolo siano effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione

fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020. Non è consentito il rimborso di quanto già versato.

**(A tal fine alleghiamo tabella di sintesi delle fattispecie interessate dalla sospensione dei versamenti e relative condizioni.)**

Infine, il comma 8 dell'articolo 18 del Decreto stabilisce, con riguardo agli operatori nazionali dei settori maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica (individuati dagli articoli 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, e 61, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18), che resta ferma, qualora gli stessi non rientrino nei parametri stabiliti per fruire della sospensione di cui all' articolo 18, la sospensione prevista fino al 30 aprile 2020, con ripresa in unica soluzione entro il 31 maggio 2020, ovvero in massimo 5 rate mensili a partire dal mese di maggio 2020, dei versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

## **FINANZIAMENTI**

Nella notte tra lunedì 13 aprile 2020 e martedì 14 aprile è arrivato il via libera della Commissione Europea alle nuove norme introdotte con il decreto legge n. 23/2020 (cd. decreto Liquidità) in favore del settore imprenditoriale per fare fronte alle conseguenze dell'emergenza coronavirus.

**Requisiti per accedere ai prestiti fino a 25 mila euro:**

La percentuale di copertura della garanzia diretta è incrementata, anche mediante il concorso delle sezioni speciali del Fondo di garanzia, al 100 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione finanziaria con durata fino a 72 mesi (perido di preammortamento 24 mesi) su ricavi del 25% per i prestiti fino a 25 mila euro, senza valutazione andamentale. Nel caso di garanzia diretta al 100% ci sono dei tetti.

L'importo dei prestiti non potrà superare:

- il doppio della spesa salariale annua del beneficiario (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell'impresa ma che figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti) per il 2019 o per l'ultimo anno disponibile. Nel caso di imprese costituite a partire dal 1° gennaio 2019, l'importo massimo del prestito non può superare i costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività;
- il 25 per cento del fatturato totale del beneficiario nel 2019;
- fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi, nel caso di piccole e medie imprese, e nei successivi 12 mesi, nel caso di imprese con numero di dipendenti non superiore a 499; tale fabbisogno è attestato mediante apposita autocertificazione resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445.

La percentuale di copertura della riassicurazione è incrementata, anche mediante il concorso delle sezioni speciali del Fondo di garanzia, al 100 per cento dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura del 90 per cento. La riassicurazione può essere innalzata al 100 per cento dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non prevedano il pagamento di un premio che tiene conto della remunerazione per il rischio di credito assunto.

Il Modulo (che alleghiamo) per la richiesta di garanzia fino a 25 mila euro - È già disponibile on line sul sito [www.fondodigaranzia.it](http://www.fondodigaranzia.it) il [modulo per la richiesta di garanzia fino a 25 mila euro](#), che il beneficiario dovrà compilare e inviare per mail (anche non certificata) alla banca o al Confidi al quale si rivolgerà per richiedere il finanziamento.

Allo stesso tempo si sta lavorando per accelerare le istruttorie bancarie con l'obiettivo di ridurre a pochissimi giorni il tempo di attesa tra la richiesta di finanziamento e l'accredito delle somme richieste sul proprio conto corrente.

RESTA INTESO CHE OCCORRE INEVITABILMENTE RIVOLGERSI AL PROPRIO ISTITUTO BANCARIO PER RICEVERE LE ISTRUZIONI NECESSARIE.

**Oltre allo schema della sospensione dei versamenti ed al modulo per la richiesta di garanzia, alleghiamo alla presente anche i codici ateco pubblicati in gazzetta relativi alle attività che possono aprire dal 14 aprile 2020.**

**ARCHIMEDE SAS**